

## VERIFICHE FISCALI IN FUORIGIOCO

*Le verifiche fiscali finiscono in fuorigioco. Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, le disposizioni tributarie italiane che regolamentano l'accesso e le ispezioni nei locali ove si svolgono attività commerciali o professionali, violano l'articolo 8 della Convenzione europea che assicura il diritto dei cittadini al rispetto del loro domicilio e della loro corrispondenza.*

*Si tratta di una presa di posizione molto forte da parte della Corte europea destinata ad avere riflessi importati nello scenario giuridico nazionale.*

*Secondo i giudici di Strasburgo (ricorso 36617 / 18 già ride-nominato sentenza Italgomma) l'attuale quadro normativo italiano in tema di accessi, ispezioni e verifiche di carattere tributario, non fornisce adeguate tutele ai contribuenti non essendo sottoposto, salvo casi particolarmente gravi di fondati indizi di evasione, ad un controllo preventivo da parte di un'autorità giudiziaria. In particolare, risulta troppo ampio il potere discrezionale che l'ordinamento concede agli organi verificatori - Agenzia delle entrate e Guardia di finanza - mentre è del tutto assente, o quasi, la possibilità concreta da parte dei contribuenti di ottenere una tutela giurisdizionale sull'autorizzazione all'accesso o alla ispezione tributaria, acquisizione documentale compresa.*

*Le argomentazioni difensive fornite sul punto dal Governo italiano, non hanno convinto i giudici comunitari che non hanno esitato nel dichiarare espressamente che il quadro giuridico interno non fornisce garanzie procedurali sufficienti, in quanto le misure impugnate, sebbene suscettibili di alcuni ricorsi giurisdizionali, non sono risultate soggette a un adeguato controllo. Pertanto, il quadro giuridico interno non fornisce ai ricorrenti il livello minimo di protezione al quale hanno diritto ai sensi della Convenzione. La Corte ritiene che, in tali circostanze, non si possa affermare che l'ingerenza in questione sia stata "conforme alla legge", come richiesto dall'articolo 8, paragrafo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il fatto che il contribuente possa eccepire difetti o violazioni delle autorizzazioni all'accesso o sul modus operandi degli organi verificatori presso le corti di giustizia tributaria, non ha convinto i giudici comunitari perché l'esistenza di un siffatto ricorso è meramente potenziale e incerta, così come la sua accessibilità. Può infatti accadere che il contribuente, per svariati motivi, rinunci alla tutela presso la giustizia tributaria. Anche la possibilità di invocare una tutela presso i tribunali in sede civile è del tutto flebile. Le stesse sezioni unite della Cas-*

*azione, nella sentenza n. 8587 del 2 maggio 2016, richiamata dai giudici di Strasburgo, hanno ammesso la competenza dei giudici civili in materia di accesso illecito solo ai casi in cui un procedimento di accertamento non aveva portato a un avviso di accertamento o in cui tale avviso non era stato impugnato in tribunale. Nessuna tutela per il contribuente contro accessi illegittimi può essere offerta nemmeno dalla richiesta di intervento del Garante del contribuente. Quest'ultimo, recita la corte europea, non può emettere decisioni vincolanti, ma soltanto semplici raccomandazioni all'amministrazione tributaria. Giudizio netto, dunque, quello emesso dalla corte europea sulle modalità di accesso e sulle regole di condotta delle verifiche fiscali. Un giudizio che è in grado di creare un vero e proprio terremoto sull'ordinamento nazionale e sulla validità delle verifiche già eseguite o in corso di svolgimento. A favore dell'ordinamento nazionale occorre tuttavia precisare che solo pochi mesi fa, il legislatore, consono proprio delle distonie del nostro sistema fiscale rispetto a quello degli altri paesi europei, ha introdotto il nuovo articolo 7-quinquies dello statuto del contribuente dedicato ai vizi dell'attività istruttoria.*

*Tale disposizione prevede infatti l'inutilizzabilità, ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale del tributo, degli elementi di prova acquisiti oltre i termini di permanenza dei verificatori presso i locali aziendali o, in via più generale, in violazione di legge.*

*Si tratta di un primo e parziale rimedio ai vizi delle procedure di verifica tributaria rispetto al giudizio della corte europea. Resta infatti totalmente scoperto il tema dei controlli giudiziari delle autorizzazioni all'accesso e alle modalità di espletamento della verifica che allo stato attuale, come rilevano i giudici della corte europea, sono pressochè inesistenti.*

**Andrea Bonghi**

© Riproduzione riservata

